

trovo alla pagina 176, ove si parla delle spese prelevate dal fondo di riserva.

Sa benissimo la Camera che, secondo l'ultima legge di contabilità, per le spese imprevedute, quando il Parlamento non è aperto, si fanno dei decreti d'accordo col ministro delle finanze; o, per meglio dire, il ministro delle finanze fa dei decreti d'accordo cogli altri ministri i quali hanno dei particolari bisogni. Per altro, quando il Parlamento è aperto, cessa nel Governo questa facoltà.

Ora è avvenuto che, essendo riconosciuto il bisogno di provvedere maggiori fondi a qualche servizio dei lavori pubblici, ma per una cifra tutt'altro che rilevante (all'incirca 600,000 lire), sono stati fatti i decreti di prelevamento. Vi erano poi altre possibili, anzi sicure eventualità che ci facevano necessità di ricorrere a quel fondo di riserva; ma, non maturandosi esse se non dopo l'apertura del Parlamento, l'amministrazione ha creduto bene d'includere questi bisogni nella proposta delle ultime variazioni al bilancio definitivo; e di questi fondi, come era ben naturale, non si è valsa finora, attendendo le risoluzioni della Camera.

Io credo che l'intendimento dell'onorevole relatore per l'osservanza regolare della legge, sia eguale all'intendimento del ministro che ora ha l'onore di parlare alla Camera; e ad ogni modo mi sarebbe grato che il relatore desse uno schiarimento sopra questa questione del prelevamento dei fondi, la quale trovo in un periodo della relazione in modo dubitativo espressa.

**DEPRETIS, relatore.** Domando la parola.

Le osservazioni fatte nella relazione a pagina 176, riguardano le forme che in seguito alla nuova legge, si dovette dare ai nostri bilanci.

Si è dovuto rilevare in alcuni capitoli delle variazioni in aumento, introdotte nel bilancio di definitiva previsione quando per avventura bastavano le somme stanziati nel bilancio sulla competenza dell'anno 1871, ovvero i residui dell'anno precedente, e quando in ogni caso potevasi provvedere ad ogni occorrenza mediante prelevamenti sul fondo di riserva o per le spese imprevedute.

Da ciò nacque l'avvertenza che è stata fatta nella relazione.

Con questa avvertenza però, lo dichiaro francamente, non si mette in dubbio la legalità del procedimento seguito dal Ministero.

La Commissione ha creduto e crede che convenga attenersi esattamente alla legge di contabilità, e sia per le spese obbligatorie e di ordine, come per le imprevedute, bisogni valersi del fondo stanziato in appositi capitoli.

Ad ogni modo ripeto che con ciò non si mette punto in dubbio la legalità dei provvedimenti adottati dal Ministero.

Dirò di più che il Ministero, non avendo voluto ri-

correre al fondo di riserva ed avendo iscritte le somme che gli abbisognavano nello stesso progetto di bilancio definitivo, ma come una semplice proposta da non aver effetto alcuno senza l'approvazione della Camera, è stato forse più circospetto di quello che la legge stessa non richieda.

Ma questo procedimento può talora compromettere il servizio e, massime per le spese imprevedute, la legge deve essere osservata con esattezza; ad ogni modo non si contesta punto la legalità delle proposte. Credo che queste dichiarazioni basteranno all'onorevole ministro.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Ringrazio l'onorevole relatore per le spiegazioni che ha date, le quali per altro io intendeva nello stesso modo; ma, prima di passare alla discussione dei capitoli, credo di dover fare un'altra avvertenza acciocchè nella Camera non passi un precedente.

L'onorevole relatore ha ridotti alcuni capitoli di spese straordinarie non dipendenti da leggi speciali, ed altri ne ha soppressi, perchè la somma passava le 30 mila lire.

Qui sorgerebbe una questione molto grave, che a me basterà solamente denunciare, inquantochè dai principi sostenuti, od almeno annunziati dal relatore, ne potrebbe venire incaglio all'amministrazione e costituirsi un precedente nell'interpretazione ed applicazione della legge di contabilità.

Secondo la precedente legge di contabilità, vi era grande incertezza se potesse iscriversi senza legge speciale nei bilanci dello Stato una somma che eccedesse le lire 30 mila, quand'anche si trattasse di un'opera non nuova, di una spesa che fosse la continuazione od il compimento necessario di altra già regolarmente ammessa nel bilancio.

La nuova legge di contabilità per altro parve mirasse a togliere questo dubbio, perchè all'articolo 28 vi si leggono queste precise parole: « Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma di lire 30,000, debbono essere approvate con legge speciale, » cioè a dire: si esige una nuova legge, e non basta la sola legge del bilancio quando si vuole inscrivere in esso una somma maggiore di lire 30,000 che derivi da causa nuova.

Ora, quali siano le spese straordinarie che si debbano ritenere derivanti da causa nuova, e quali si possano inscrivere senza legge speciale, è una questione non sempre facile a risolversi, nè io intendo ora di trattarla; solamente ho voluto fare una riserva sugli apprezzamenti dell'onorevole relatore, acciocchè non sia per niun modo pregiudicata tale questione, di cui verrà poi il tempo di parlare.

**DEPRETIS, relatore.** Nella relazione la questione è posta in modo preciso dinanzi alla Camera. Una legge autorizza un'opera pubblica, ne determina la spesa, ripartisce in diversi bilanci questa stessa spesa. Si ese-